# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

# 9ª COMMISSIONE

**(Agricoltura)**

## 25° RESOCONTO STENOGRAFICO

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1978

**Presidenza del Vice Presidente TRUZZI**

### INDICE


**DISEGNI DI LEGGE**

*IN SEDE DELIBERANTE*

« Ulteriore proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte » **(1482)**
**(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 357, 359, 360
CHIELLI (*PCI*) . . . . . 360
SASSONE (*PCI*) . . . . . 359
ZAVATTINI (*PCI*), *relatore alla Commissione* 357 360
ZURLO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . . . 360


*La seduta ha inizio alle ore 11,45.*

F O S C H I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**« Ulteriore proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte » (1482)**

(*Discussione e rinvio*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte ».

Prego il senatore Zavattini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

Z A V A T T I N I , *relatore alla Commissione.* Il mio intervento sarà breve anche perchè mi auguro — e credo d'interpretare il pensiero di tutti i colleghi — che questa sia veramente l'ultima volta che il Parlamen-

to proceda a prorogare le norme transitorie previste dalla legge n. 306 dell'8 luglio 1975, riguardante l'incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

Formulo questo auspicio perchè è già la seconda volta che ci troviamo a dover legiferare per una proroga per gli assessori regionali all'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della citata legge, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte. Ciò in quanto non si è avuta ovunque nelle regioni la costituzione delle associazioni dei produttori.

L'articolo 12 che ho richiamato stabilisce che, fino a quando non operano le previste associazioni e comunque non oltre le due campagne lattiero-casearie successive all'entrata in vigore della legge (è entrata in vigore nel 1975), gli assessori regionali dell'agricoltura convocano, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte, le rappresentanze delle organizzazioni professionali, dei produttori agricoli e delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte.

La norma, come si vede, aveva previsto un periodo transitorio di due anni durante il quale il meccanismo della contrattazione del prodotto veniva affidato all'iniziativa degli assessori regionali, in quanto si presumeva che nel corso di tale periodo i produttori sarebbero stati nelle condizioni di costituire e rendere operanti le loro associazioni; ciò non è però avvenuto. Tali associazioni, oltre allo scopo di favorire lo sviluppo della produzione zootecnica, hanno quello di garantire adeguati redditi alle aziende agricole e di deliberare regolamenti e programmi di produzione vincolanti per i soci; hanno inoltre il compito di provvedere, in conformità con le disposizioni statutarie, alla vendita collettiva del latte. Le associazioni poi, come i colleghi ben sanno, tramite i loro rappresentanti, devono dare vita all'apposito comitato economico chiamato a partecipare, unitamente alle categorie industriali e alle centrali del latte, alla contrattazione collettiva del prezzo del prodotto, il cui valore di produzione viene determinato tenendo conto della situazione particolare del settore e sulla base di uno *standard* merceologico minimo che la legge stessa contempla.

È certo, quindi, che al momento dell'approvazione della legge n. 306 il legislatore pensava che il periodo di due campagne lattiero-casearie fosse sufficiente per mettere i produttori nelle condizioni di provvedere alla costituzione di proprie organizzazioni associative e di operare alla scadenza prescritta; ma purtroppo, come ho già detto, questo non si è verificato. Diversi sono i fattori che hanno concorso a rallentare il processo di aggregazione e di associazionismo fra i produttori di questo settore. Ricordiamo, ad esempio, come la legge n. 306 abbia sollevato notevoli polemiche non solo di ordine nazionale ma anche a livello della CEE.

Si è parlato a suo tempo di una presunta violazione dei princìpi della normativa comunitaria — pare che il ritornello si ripeta anche per la legge 20 ottobre 1978, n. 674, che detta norme sull'associazionismo dei produttori agricoli — quasi che il trattato di Roma assegnasse alla politica agricola comunitaria obiettivi diversi da quelli di incrementare la produttività dell'agricoltura, di assicurare un tenore di vita equo alle popolazioni agricole, di stabilizzare i mercati, di garantire sicurezza agli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli ai consumatori.

Penso, semmai, che i regolamenti sembrano contrastanti con i princìpi del trattato; questi, infatti, lungi dal prevedere l'organico incremento della produttività zootecnica europea, favoriscono solo certe aree della Comunità, quelle appunto che già producono quantità enormi di prodotto lattiero-caseario e non sempre di buona qualità, e ciò va a svantaggio di chi, come i produttori italiani, fornisce un prodotto di alta qualità.

La polemica, divampata dopo il varo della legge n. 306 per gli interessi che andava ad intaccare — per gli importatori e per i trasformatori del prodotto e per le non chiarite implicazioni comunitarie — è stata una delle cause che hanno creato confusione e contribuito a determinare ritardo nell'avvio delle costituzioni delle associazioni.

Ma credo che altre cause vadano individuate; ad esempio, l'incertezza, a proposito della stabilità sul fondo coltivato, di molti produttori, affittuari, mezzadri, i quali — in mancanza di una sicura normativa in fatto di contratti agrari — non si sono trovati nelle condizioni ottimali e certamente non sono stati stimolati ad aderire ad associazioni di qualsiasi tipo. Anche il fatto che, dopo poco più di un anno dall'entrata in vigore della legge n. 306, si sia iniziata in questa sede la discussione attorno ad una generale regolamentazione dell'associazionismo, può avere indotto diversi produttori e le loro organizzazioni professionali ad attendere l'approvazione di quest'ultima per organizzarsi.

Ora, finalmente, anche questa legge è stata approvata; prevedendo incentivi all'associazionismo per una vasta gamma di prodotti, si faciliterà il costituirsi e l'estendersi di quella rete associativa fra produttori anche di latte di cui la legge n. 306 si è fatta stimolatrice. Inoltre, il superamento delle difficoltà che erano sorte alla Camera dei deputati sul provvedimento per i patti agrari e l'accordo raggiunto tra le forze politiche della maggioranza, che assicura una rapida approvazione della riforma per il superamento della mezzadria e colonìa e che sancisce una lunga durata dell'affitto, costituiscono senza dubbio un fatto decisivo anche ai fini dello sviluppo associativo.

Queste considerazioni portano ad apprezzare il disegno di legge n. 1482, che oggi abbiamo alla nostra attenzione in sede deliberante, in quanto tende a riconfermare i poteri agli assessori regionali per la campagna 1979; si finirebbe altrimenti per rendere inefficiente la legge n. 306, aggravando la già difficile situazione del comparto lattiero-caseario. Si propone, dunque, una ulteriore proroga, affinchè gli assessori siano messi in condizioni — là dove ancora non sono state costituite le associazioni — di poter convocare le rappresentanze delle parti per poter dar luogo alla contrattazione del latte e alla fissazione del prezzo della campagna 1979.

Chiedo, signor Presidente, alla Commissione di approvare il disegno di legge al nostro esame con una variazione. Per la proroga, sarebbe opportuno far esplicito riferimento, nell'articolo 1, alle regioni in cui ancora non esistono le associazioni dei produttori.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Suggerirei soltanto una modifica dell'emendamento nel senso di precisare che la proroga non concerne le regioni nelle quali siano operanti le associazioni dei produttori. Le associazioni, infatti, possono esistere senza essere operanti e senza svolgere la funzione di tutela del prezzo del latte.

S A S S O N E . Condivido la relazione del senatore Zavattini e vorrei sottolineare alcuni aspetti della contrattazione del prezzo del latte. Questa avveniva, come diceva il relatore, sulla base del prezzo ricavato dalla trasformazione dei prodotti: burro, grana, gorgonzola, provolone. C'era una prevalenza dell'industria con un potere contrattuale dei produttori ridotto.

La legge n. 306, anche se è stata oggetto di polemiche, ancora oggi considera i prezzi di produzione ed aveva lo scopo di favorire l'associazionismo. Pertanto, il richiamo fatto dal relatore è opportuno soprattutto dal punto di vista dell'attuazione della legge 674: l'attuazione di una normativa di questo tipo era prefigurata già negli investimenti della legge n. 306.

C'è anche un problema relativo alla qualità del latte che è stato discusso in diversi convegni; un documento conclusivo sottolinea un'esigenza che era già stata oggetto di alcune decisioni, sia pure limitate, delle diverse regioni del paese. L'invito che vorremmo rivolgere, e che riguarda non solo il Parlamento, ma tutte le forze politiche che dirigono le regioni e le organizzazioni professionali interessate, è quello di dare vita alle associazioni di produttori per riuscire a superare le difficoltà in questo settore.

Senza parlare, poi, di quanto avviene a livello comunitario dove, come diceva il relatore, gli altri *partners* sono più avanti di noi.

Il problema del prezzo del latte riferito alla qualità potrà essere risolto con le associazioni dei produttori, affinchè ci sia van-

taggio per i produttori e tutela dei consumatori.

C H I E L L I . Il disegno di legge numero 1482 richiede, come ha giustamente sottolineato il relatore, che ci sia un'ulteriore proroga dei poteri delle regioni in materia di contrattazione del prezzo del latte. Credo che esso possa trovare totale approvazione e costituire decisivo fattore di stimolo per la rapida costituzione delle associazioni dei produttori.

Condivido la proposta di emendamento del relatore, così come rettificata dal Presidente, alla quale aggiungerei un'altro emendamento: all'articolo 1 sostituirei le parole: « gli assessori regionali dell'agricoltura « con le parole: « i competenti organi delle regioni » e, di conseguenza, laddove si dice: « sono autorizzati ad esercitare la potestà loro attribuita » si dovrebbe parlare di « potestà attribuita agli assessori regionali ». Mi sembra che così la dizione dell'articolo riesca meglio ad essere recepita nell'assetto organizzativo delle regioni, che in tal modo sono messe in grado di meglio operare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Z A V A T T I N I , *relatore alla Commissione.* Accolgo il suggerimento del Presidente e modifico il mio emendamento nel senso di aggiungere all'articolo 1, prima delle parole: « gli assessori regionali », le parole: « nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori ».

La proposta del senatore Chielli sarebbe indubbiamente più funzionale, ma l'articolo 12, al quale la legge fa riferimento, parla esplicitamente di assessori regionali all'agricoltura. Comunque, mi rimetto al parere del Governo e della Commissione.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono favorevole alle proposte di modifica del relatore e del Presidente; concordo inoltre con il relatore sulla necessità di lasciare invariato il resto dell'articolo.

P R E S I D E N T E Onorevoli senatori, poichè siamo in attesa dei pareri richiesti, a norma di Regolamento, alle Commissioni 1ª e 10ª sul disegno di legge, proporrei di rinviare l'esame degli articoli alla seduta di domani.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 12,05.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
*Il Direttore* DOTT GIOVANNI BERTOLINI